

# **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER L'ESTENSIONE ED IL RAFFORZAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N. 270, CON FINALITÀ CONSERVATIVE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO E OCCUPAZIONALE REGIONALE**

## **Art. 1. (Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria).**

1. La presente legge intende estendere le tutele previste dalla normativa nazionale in materia di amministrazione straordinaria intesa quale procedura concorsuale della impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo e occupazionale, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

2. la presente legge, pertanto, integra le disposizioni della normativa nazionale in tale materia prevedendo, per i casi non disciplinati dal legislatore nazionale, specifiche funzioni di competenza regionale. Tutti i riferimenti alle competenze del Ministero dell'Industria previsti nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, se non diversamente precisato nella presente legge, sono da intendersi riferiti all'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive.

## **Art. 2. (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) un numero di lavoratori subordinati o "parasubordinati", compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a dieci da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore alla metà tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

## **Art. 3. (Vigilanza sulla procedura).**

1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del competente Assessorato Regionale, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto la Regione può avvalersi dell'opera di esperti o di società specializzate,

3. la Regione può altresì avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

## **Art. 4. (Nomina del commissario straordinario).**

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Consiglio Regionale nomina con proprio atto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. L'atto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con messi informatici, a cura della Regione.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

**Art. 5. (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).**

1. Con regolamento approvato dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabili i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, nonché le modalità di comunicazione periodica al Consiglio e alla Commissione Consiliare competente del lavoro svolto dagli stessi

2. Con il medesimo regolamento il Consiglio Regionale stabilisce altresì preventivamente i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla procedura.

**Art. 6. (Poteri del commissario straordinario).**

1. Il commissario straordinario, secondo quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.

**Art. 7. (Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario).**

1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione della Regione

2. Il commissario può essere altresì autorizzato dalla Regione a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità.

**Art. 8. (Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario e indirizzo dell'attività commissariale).**

1. Sono soggetti ad autorizzazione della Commissione Consiliare Regionale competente, sentito il comitato di sorveglianza:

- a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
- b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.

2. È cura della Commissione Consiliare Regionale competente in materia trasmettere immediatamente al commissario straordinario gli atti di indirizzo in materia di politiche industriali regionali approvati annualmente dal Consiglio Regionale.

**Art. 9. (Revoca del commissario straordinario).**

1. La Regione può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. L'Assessore Regionale competente provvede previa

comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

**Art. 10. (Rendiconto del commissario straordinario).**

1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione.

**Art. 11. (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).**

1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone alla Commissione Consiliare Regionale competente il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. La Regione ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.

2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.

4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

**Art. 12. (Nomina del comitato di sorveglianza).**

1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Consiglio Regionale nomina con propria deliberazione un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

2. Il Consiglio Regionale nomina, altresì, tra i membri del comitato, il presidente.

3. La deliberazione consiliare di nomina del comitato e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonché al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

**Art. 13. (Funzioni del comitato di sorveglianza).**

1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui la Commissione Consiliare Regionale competente in materia lo ritiene opportuno.

2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti.

3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni.

4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.

5. Il Comitato trasmette relazioni periodiche sull'attività svolta alla Commissione Consiliare Regionale competente in materia.